



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ISTRUZIONE,
FORMAZIONE e CULTURA

tel + 39 040 377 3430
fax + 39 040 377 3416

istruzione@regione.fvg.it
I - 34132 Trieste, via del Lavatoio 1

Decreto n° 3608/CULT

Servizio affari generali, giuridici e amministrativi
P.O. accreditamento degli enti di formazione

D.P.Reg. n. 07/Pres. dd. 12 gennaio 2005, recante “Disposizioni per l’accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con fondi pubblici”. Art. 24, comma 4. Aggiornamento dell’allegato D, avente ad oggetto l’elenco dei documenti da produrre per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui all’articolo 8.

Il Direttore centrale

Visto il Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 07/Pres. dd. 12 gennaio 2005 rubricato “Legge regionale n. 76/1982, recante Ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l’accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare:

- l’articolo 8, che individua e descrive analiticamente le risorse di natura strutturale e tecnica il cui possesso da parte degli enti formativi costituisce, ai sensi dell’articolo 5 del medesimo Regolamento, requisito necessario per il loro accreditamento e, al comma 17, prevede il rinvio ad apposito Allegato (Allegato D) per la definizione puntuale dell’elenco dei documenti da produrre ai fini della dimostrazione del possesso delle risorse indicate;
- l’articolo 15, concernente le procedure di accreditamento, che, al comma 4, stabilisce che l’accertamento del possesso dei requisiti di risorsa, ivi compresi quelli di cui all’articolo 8, sia effettuato mediante la verifica della documentazione presentata e l’analisi dei relativi contenuti in rapporto alle prescrizioni del Regolamento medesimo e dispone altresì che la verifica dei requisiti posseduti sia completata con apposite ispezioni in sede; al comma 8, prevede che le verifiche possano essere effettuate direttamente dalla Direzione competente o avvalendosi di organismi esterni specializzati all’uopo incaricati indipendenti dagli enti titolari della sede operativa;
- l’articolo 24, concernente disposizioni finali, che stabilisce, al comma 4, che gli Allegati al Regolamento siano aggiornati con Decreto del Direttore della Direzione competente per materia;

Preso atto che nella situazione venutasi a determinare per effetto del venir meno dell'assistenza tecnica fornita da professionisti esterni - la cui disponibilità era precedentemente assicurata dal Ministero del Lavoro, tramite l'ISFOL - e a causa della limitata disponibilità nell'ambito del personale regionale di professionalità adeguate da dedicare alle ispezioni delle sedi operative, lo svolgimento degli adempimenti amministrativi e tecnici previsti dalle procedure di accreditamento, con particolare riguardo alle verifiche ispettive delle sedi operative, risulta notevolmente rallentato, con conseguenze negative che rischiano di pregiudicare il tempestivo ed efficiente avvio di operazioni formative regolarmente progettate e ammesse a finanziamento regionale;

Ravvisata, conseguentemente, la necessità di superare la descritta sopravvenuta situazione mediante l'introduzione ove possibile di modalità operative finalizzate ad accelerare e semplificare l'espletamento degli adempimenti procedurali di accertamento e verifica dei requisiti di accreditamento sopra indicati, sia con riferimento alle verifiche documentali che alle ispezioni delle sedi, garantendo al tempo stesso la continuità dell'azione amministrativa nella prospettiva di un progressivo miglioramento del servizio all'utenza e di semplificazione del sistema di accreditamento per gli Operatori;

Considerato, a tal fine, opportuno intervenire in sede di aggiornamento dell'Allegato D del Regolamento 07/2005, ai sensi del citato articolo 24, comma 4 dello stesso, mediante la previsione, nell'ambito della elencazione dei documenti da produrre per la dimostrazione del possesso dei requisiti di accreditamento delle sedi operative, di un ulteriore documento, da presentare in alternativa alla documentazione concernente la conformità della sede alle norme in materia di sicurezza, igiene ed accessibilità dei luoghi di lavoro ed aperti al pubblico, e consistente in apposita dichiarazione asseverata resa da un esperto non dipendente e comunque terzo rispetto all'ente interessato, in possesso di laurea in ingegneria e abilitazione all'esercizio di attività libero professionale nonché di esperienza pluriennale in attività di progettazione o di verifica di edifici pubblici o di edifici destinati a luoghi di lavoro obbligati al rispetto delle norme in materia di sicurezza, igiene ed accessibilità, ovvero in attività di progettazione e verifica di Sistemi di Gestione della Qualità - attestante l'avvenuto diretto accertamento - sia documentale che presso la sede operativa interessata - della piena sussistenza del rispetto delle condizioni normative e dei requisiti prescritti dal Regolamento;

Considerato, inoltre, opportuno evidenziare nel contesto delle Note esplicative del medesimo Elenco di cui all'Allegato D che le procedure operative finalizzate all'accertamento del possesso dei requisiti per l'accREDITamento si considerano espletate a conclusione dell'attività amministrativa di verifica e analisi dei contenuti della documentazione prevista dalle norme e che le previste ispezioni di verifica presso le sedi formative possono essere effettuate sia contestualmente allo svolgimento della procedura di accertamento documentale sia successivamente, quale condizione per il mantenimento dell'accREDITamento stesso.

Ritenuto, pertanto, di approvare, ai fini dell'aggiornamento del testo vigente dell'allegato D, l'inserimento, nell'Elenco documenti da presentare per ogni sede, dopo la Nota n.2 delle seguenti note:

"Nota n.3: La procedura di accertamento del possesso dei requisiti previsti per l'accREDITamento ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento si considera espletata a conclusione dell'attività amministrativa di verifica della documentazione prodotta, sulla base del presente Elenco, dall'ente formativo interessato.

L'attività di ispezione in sede per la preliminare verifica della sussistenza dei requisiti in tal modo accertati sulla base della documentazione presentata viene svolta su iniziativa della Direzione, qualora dall'esame della documentazione ne ravvisi la necessità, con le modalità previste all'articolo 21, comma 4 del Regolamento.

Resta comunque ferma la facoltà della Direzione di svolgere successive verifiche ed ispezioni ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento.

Nota n.4: l'ente formativo interessato (l'Operatore), in luogo della presentazione dei documenti e delle dichiarazioni di cui al presente elenco, ai fini della dimostrazione e dell'accertamento del possesso dei requisiti, può optare per la presentazione alla Direzione centrale competente di una asseverazione resa da un esperto che attesti di aver riscontrato, previa verifica della documentazione prodotta dall'Operatore ed ispezione in sede, la rispondenza alle prescrizioni del Regolamento dei requisiti posseduti da ciascuna sede operativa o didattica.

La suddetta asseverazione contiene anche le seguenti dichiarazioni dell'esperto, rese ai sensi dell'art 47 del D.P.R. 445/2000:

- a) di non essere dipendente dall'ente formativo interessato e di non avere rapporti di stretta parentela e affinità con il suo legale rappresentante;
- b) di essere in possesso di laurea in ingegneria e abilitazione all'esercizio di attività libero professionale;
- c) di possedere un'esperienza almeno triennale in attività di progettazione o di collaudo di edifici pubblici o di edifici destinati a luoghi di lavoro obbligati al rispetto delle norme in materia di sicurezza, igiene ed accessibilità, ovvero in attività di progettazione e verifica di Sistemi di Gestione della Qualità.

Con la presentazione della suddetta asseverazione si considera espletata la procedura di accertamento del possesso dei requisiti per l'accreditamento ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento, salva la facoltà della Direzione di effettuare successive ispezioni in sede per la verifica della sussistenza dei requisiti ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento.

Ai fini delle verifiche ed ispezioni di cui all'articolo 21 del Regolamento, l'Operatore è comunque tenuto alla conservazione presso la propria sede operativa della documentazione di cui al presente *Elenco*, unitamente al Manuale della Qualità, ove richiesto.”;

Ritenuto opportuno che tali modifiche siano applicabili anche alle domanda di accreditamento o di aggiornamento già presentate dagli Operatori alla data di entrata in vigore di suddette modifiche, allo scopo di consentire il tempestivo avvio delle iniziative formative degli stessi Operatori ammesse a finanziamento;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione (D.P.Reg.) 27 agosto 2004 n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 19 che disciplina le attribuzioni del Direttore centrale;

Decreta

1. Per quanto esposto in parte motiva, ai sensi dell'articolo 24, comma 4 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 07/Pres. dd. 12 gennaio 2005, nell'allegato D allo stesso Regolamento, all'Elenco documenti da presentare per ogni sede, dopo la Nota n.2 sono inserite le seguenti note: “Nota n.3: La procedura di accertamento del possesso dei requisiti previsti per l'accreditamento ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento si considera espletata a conclusione dell'attività amministrativa di verifica della documentazione prodotta, sulla base del presente Elenco, dall'ente formativo interessato.

L'attività di ispezione in sede per la preliminare verifica della sussistenza dei requisiti in tal modo accertati sulla base della documentazione presentata viene svolta su iniziativa della Direzione, qualora dall'esame della documentazione ne ravvisi la necessità, con le modalità previste all'articolo 21, comma 4 del Regolamento.

Resta comunque ferma la facoltà della Direzione di svolgere successive verifiche ed ispezioni ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento.

Nota n.4: l'ente formativo interessato (l'Operatore), in luogo della presentazione dei documenti e delle dichiarazioni di cui al presente elenco, ai fini della dimostrazione e dell'accertamento del possesso dei requisiti, può optare per la presentazione alla Direzione centrale competente di una asseverazione resa da un esperto che attesti di aver riscontrato, previa verifica della documentazione prodotta dall'Operatore ed ispezione in sede, la rispondenza alle prescrizioni del Regolamento dei requisiti posseduti da ciascuna sede operativa o didattica.

La suddetta asseverazione contiene anche le seguenti dichiarazioni dell'esperto, rese ai sensi dell'art 47 del D.P.R. 445/2000:

- a) di non essere dipendente dall'ente formativo interessato e di non avere rapporti di stretta parentela e affinità con il suo legale rappresentante;
- b) di essere in possesso di laurea in ingegneria e abilitazione all'esercizio di attività libero professionale;
- c) di possedere un'esperienza almeno triennale in attività di progettazione o di collaudo di edifici pubblici o di edifici destinati a luoghi di lavoro obbligati al rispetto delle norme in materia di sicurezza, igiene ed accessibilità, ovvero in attività di progettazione e verifica di Sistemi di Gestione della Qualità.

Con la presentazione della suddetta asseverazione si considera espletata la procedura di accertamento del possesso dei requisiti per l'accreditamento ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento, salva la facoltà della Direzione di effettuare successive ispezioni in sede per la verifica della sussistenza dei requisiti ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento.

Ai fini delle verifiche ed ispezioni di cui all'articolo 21 del Regolamento, l'Operatore è comunque tenuto alla conservazione presso la propria sede operativa della documentazione di cui al presente *Elenco*, unitamente al Manuale della Qualità, ove richiesto.”;

2. La modifica di cui al punto 1 è immediatamente efficace e trova applicazione anche alle domande di accreditamento o di aggiornamento già presentate alla data odierna.
3. Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 7 ottobre 2009



dott. Giuliano Abate